



**Associazione
Italiana
Allevatori**

(Ente Morale D.P.R. n.1051 del 27/10/1950)

**COMITATO TECNICO CENTRALE CONTROLLI
PRODUTTIVITÀ
DEI BOVINI DA LATTE**

*Si riportano nel presente
Notiziario le delibere e le
principali decisioni prese dal
Comitato Tecnico Centrale per i
controlli della produttività del
latte nella specie bovina nella
riunione svoltasi il 12.12.83*

NOTIZIARIO N.16

in questo numero:

DELIBERE

1.Norme per i supercontrolli aziendali

- premessa
- modalità
- provvedimenti

DELIBERE

1. NORME PER I SUPERCONTROLLI AZIENDALI

PREMESSA

Il Comitato Tecnico Centrale dei controlli ha deliberato di aggiornare le norme per i supercontrolli effettuati mediante ripetizione del controllo immediatamente dopo quello eseguito dal controllore APA.

La presente normativa sostituisce integralmente quella adottata il 22 aprile 1976 e riportata sul notiziario C.T.C. n. 9 ed entra in vigore a partire dal 1 gennaio 1984.

Deve essere portata a conoscenza di tutti gli allevatori aderenti ai controlli bovini da latte, a cura dell'Ufficio Provinciale dei controlli di competenza.

Tenuto conto che le cause di variazione della produzione sono molteplici, l'Ufficio Centrale e gli Uffici Provinciali applicano in ogni caso i provvedimenti previsti e fissati qui di seguito; cause giustificative plausibilmente addotte dall'allevatore possono essere valutate esclusivamente dal Comitato Tecnico Centrale in sede di eventuale ricorso che va presentato dall'allevatore nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte dell'Ufficio Provinciale.

I supercontrolli possono essere effettuati oltre che dagli ispettori dell'Ufficio Centrale anche da personale dell'Ufficio Provinciale, il quale è tenuto a comunicare i risultati all'Ufficio Centrale.

Nel caso dei supercontrolli effettuati dagli ispettori dell'Ufficio Centrale, le aziende da visitare vengono scelte dall'Ufficio Centrale, in base a criteri che tengano conto: 1) di richieste specifiche avanzate dagli Uffici Centrali del Libro

Genealogico e dagli Uffici Provinciali; 2) del caso; 3) dal ricorso di andamenti anormali sui dati di controllo; 4) di alti livelli produttivi raggiunti.

L'Ufficio Centrale continua a disporre l'effettuazione di supercontrolli con scadenze e modalita' diverse da quelle di seguito indicate; in questi casi, evidentemente, non si applicano i provvedimenti di cui al successivo punto 3.

MODALITA'

I supercontrolli vanno effettuati con inizio tra il 2° e il 4° giorno successivo al controllo eseguito dal controllore e vanno eseguiti su una mungitura di svuotamento e su tutte le mungiture (normalmente due) effettuate nella giornata successiva (24 ore).

Prima di iniziare il supercontrollo l'allevatore deve compilare e firmare l'apposita dichiarazione nella quale segnala le proprie osservazioni e le bovine indisposte.

In occasione del supercontrollo vengono rilevate anche le produzioni delle bovine che presentano segni manifesti di malattia o indisposizione e delle vacche in calore. Le bovine indisposte ed in calore non vengono considerate nella produzione totale di stalla; inoltre la produzione totale di stalla viene calcolata considerando soltanto le vacche controllate sia nel controllo che nel supercontrollo, escludendo quelle non controllate in uno dei due casi.

Qualora il supercontrollo venga effettuato in azienda nella quale abitualmente operano due o piu' controllori, ovvero nei casi in cui l'ispettore rilevi l'impossibilita'di effettuare un controllo corretto e completo su tutte le vacche sottoposte a mungitura, il supercontrollo puo' essere fatto ugualmente su una parte dell'allevamento ed il confronto viene limitato alle sole vacche interessate al supercontrollo.

Anche i dati rilevati in occasione della ripetizione del controllo vengono presi in considerazione ed elaborati ai fini del calcolo della lattazione.

PROVVEDIMENTI

3.1 Il confronto si effettua tra supercontrollo e controllo immediatamente precedente effettuato dal controllore. I provvedimenti eventualmente adottati devono essere comunicati per iscritto all'allevatore da parte dell'Ufficio Provinciale.

3.1.1 Considerando la produzione di latte complessiva di stalla:

a) se la differenza tra controllo e supercontrollo e' superiore al 5% della produzione complessiva del controllo, si annulla il controllo normale effettuato dal controllore e si prende in considerazione soltanto il supercontrollo.

b) se la differenza in questione supera il 15% in meno, oltre che l'annullamento del controllo, l'APA deve accertare le eventuali responsabilita' del controllore interessato, segnalando le conclusioni all'Ufficio Centrale e l'azienda deve essere assegnata comunque per i controlli successivi ad altro controllore.

Ove non emerga la responsabilita' del solo controllore, l'Ufficio Centrale disporra' la ripetizione del supercontrollo una o piu' volte, nell'arco di tempo massimo di due anni, con addebito tramite APA del relativo costo di ciascuna ripetizione all'allevatore.

I dati alla ripetizione od alle ripetizioni di cui al precedente capoverso vengono sottoposti alla valutazione di una Commissione composta dal Presidente del C.T.C., dal Sovrintendente Ministeriale, da un esperto, da un allevatore e dal responsabile dell'Ufficio Centrale dei

controlli, i quali deliberano l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 8 del Regolamento.

3.1.2 Considerando la produzione di latte nelle singole vacche:

a) se la differenza tra controllo e supercontrollo e' superiore al 15% della produzione del controllo non si prendono in considerazione i dati del controllo normale e si elaborano soltanto i dati del supercontrollo; nel caso la produzione giornaliera del controllo sia inferiore ai 10 Kg. non si calcola la differenza percentuale, bensì si applica la medesima sanzione qualora la differenza oltrepassi i 2 Kg.;

b) se la differenza oltrepassa il 25% si applica il provvedimento di considerare DUBBIA (codice D sul certificato di lattazione) la stima della lattazione in corso.

3.2 Per il grasso e la proteina si confrontano soltanto, per singolo soggetto, le percentuali rilevate in occasione del controllo immediatamente precedente effettuato dal controllore.

3.2.1 Si evidenzia il numero di scostamenti superiore a $\pm 0,2$ e se ne determina la relativa incidenza rispetto al totale dei capi controllati. Qualora per il grasso risulti una incidenza percentuale superiore al 50 % si sostituiscono le percentuali di grasso rilevate in occasione del controllo con quelle della ripetizione di controllo. Qualora per la proteina risulti una incidenza percentuale superiore al 30% si sostituiscono le percentuali di proteina rilevata in occasione del controllo con quelle della ripetizione del controllo.

Il controllore che ha operato nell'azienda ove viene adottato questo provvedimento deve essere richiamato dall'APA a maggiormente curare il prelevamento del campione.

3.3 Qualora in azienda per qualsivoglia ragione l'allevatore impedisca l'accesso all'ispettore o non faccia effettuare il supercontrollo, dopo aver esaminato i motivi dell'allevatore circa il proprio comportamento, l'Ufficio Centrale puo' applicare il provvedimento di annullamento di tutte le lattazioni in corso oppure quello di esclusione dall'azienda dei controlli. Tali sanzioni possono essere revocate esclusivamente dal Comitato Tecnico Centrale in sede di esame di eventuale ricorso da proporre nei termini di cui in premessa.

4. Norme e provvedimenti piu' restrittivi possono essere proposti al Comitato Tecnico Centrale che li deve ratificare da singole APA, in relazione alla situazione locale.